



LAVORO E PREVIDENZA OGGI

È genuino il reiterato tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari del Ministero della Giustizia

di Eugenio Erario Boccafurni*

La Corte di Appello di Milano, con [sentenza del 3 marzo scorso](#), nel rigettare l'appello dei ricorrenti *ex* tirocinanti, ha escluso il diritto degli stessi a vedersi riconosciuto, in via principale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero e, in via subordinata, al pagamento delle differenze retributive per la figura professionale di Operatore Giudiziario (in subordine quella di Ausiliario), oltre che il risarcimento del c.d. “danno comunitario” da illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine alle dipendenze della P.A.

Dopo analisi condotta con i tradizionali indici della subordinazione, la pronuncia ha concluso per l'effettività della formazione impartita dai *tutor* e che i lunghi intervalli (da tre a sei mesi ed anche oltre) intercorsi tra un tirocinio e l'altro abbiano tratto fondamento da progetti di formazione predisposti *ex novo* o riferibili ad attività ed uffici diversi.

Invero, secondo i giudici meneghini, la finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione emerge in maniera chiara anche dalla previsione “dell'art. 21 *ter* co. 1 e *quater* e *quinques* del D.L. n. 83/2015, relative all'attribuzione di titoli di preferenza a coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento. Detta attribuzione ha trovato attuazione nella previsione dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai tirocinanti in questione, nel bando di assunzioni di n. 800 assistenti giudiziari pubblicato nel 2016”.

Sicché “nel caso in esame in cui i tirocinanti non offrono una prestazione lavorativa, non marginale né accessoria, in cambio di una remunerazione ma sono destinatari di una formazione professionale, attuata in forma teorica oltre che pratica, cosicché la stessa prestazione di attività dagli stessi posta in essere ha finalità formativa. Manca quindi nel caso in esame il sinallagma prestazione-retribuzione che caratterizza il lavoratore”.

* Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Sapienza Università di Roma.

Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell'Ente di appartenenza.